



*Consegnato nella
sedute del 29 luglio
2010*



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE"

Punto 14 odg) Conferenza Unificata 29 luglio 2010

Il testo del disegno di legge di riforma della legislazione portuale, come proposto per il parere della Conferenza Unificata dal Ministero delle Infrastrutture alla luce degli incontri tecnici svoltisi nelle scorse settimane, testimonia l'approfondimento delle tematiche emerse nel corso delle riunioni e recepisce diversi rilievi formulati da Regioni e Comuni.

Per quanto concerne le Province, l'UPI fin dal 25 maggio ha formalmente presentato un documento nel quale sinteticamente si concordava sulla necessità di aggiornare la legge n.84/94, ridefinendone ambiti e meccanismi, al fine di adeguare la legislazione portuale all'esperienza finora condotta con la legge ancora vigente. Allo stesso tempo il documento faceva luce su alcune lacune rispetto al ruolo e ai compiti degli enti locali dei territori interessati dall'Autorità Portuale, che potevano comunque essere colmate attraverso un nuovo sistema di relazioni tra territorio e sistema portuale, nel quale anche le Province potevano e dovevano giocare un ruolo significativo, al pari degli altri livelli di governo.

L'attuale formulazione del disegno di legge oggi proposto però non sembra aver pienamente colto le richieste delle Province, poiché continua a non considerare appieno il loro ruolo di governo di area vasta, in un'ottica generale ma anche nello specifico frangente delle procedure di elaborazione ed approvazione del Piano Regolatore portuale.

Inoltre il testo sembra non voler affrontare il problema della pletoricità del Comitato Portuale e della necessità di differenziare il peso istituzionale dei rispettivi componenti in ordine alle scelte di carattere strategico-istituzionale che interessano la vita dell'Autorità stessa.

Anche con riferimento alla procedura di nomina del Presidente dell'Autorità, non sembra si voglia appieno ricomprendere la titolarità degli enti locali a prendere parte al processo di scelta del candidato.

Per tali motivi il parere espresso dall'UPI è positivo, ma è condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Art. 3

(sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

Riformulare la prima parte del comma 3 : Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, e fette salve le competenze dell'agenzia del demanio, è adottato dal comitato portuale o, laddove non istituita l'autorità portuale, dall'autorità marittima, e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati, **alla provincia interessata**, per l'espressione dell'intesa.

Riformulare il comma 5: L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati, **la provincia interessata**, non comunichino all'autorità portuale, o , laddove non istituita, all'autorità marittima, un motivato diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Riformulare il primo periodo del comma 8: La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il Piano regolatore portuale, **previa verifica di conformità con gli contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione provinciale**.

Art. 6

(modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84)

Al comma 2 aggiungere alla fine del comma: se così previsto dalle leggi regionali in materia.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1992, n.84)

Riformulare il comma 4: Il Presidente dell'Autorità portuale è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della Giunta regionale territorialmente competente, **previa intesa con** i comuni le province e le camere di commercio territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato.

Riformulare il comma 5: **Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, la procedura viene demandata alla intesa in sede di Conferenza Unificata.**

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n.84)

Modificare la lettera b): **l'adozione del piano regolatore portuale con il Comune e la Provincia competenti**

